

CRITERI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 1, DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2009, N. 2 (LEGGE FINANZIARIA DI ASSESTAMENTO 2009) AGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE

Approvazione: deliberazione della Giunta provinciale n. 3045 del 10 dicembre 2009

Modifica: deliberazione della Giunta provinciale n. 2865 del 10 dicembre 2010

Modifica: deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 14 dicembre 2020

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI

1. L'aiuto previsto dall'articolo 37, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009), è destinato agli impianti di macellazione operanti sul territorio provinciale costituiti in forma di impresa.

2. Per accedere all'aiuto le imprese di cui al comma 1 debbono:

- a) essere iscritte al Registro delle imprese della Provincia di Trento;
- b) essere in possesso del riconoscimento rilasciato dall'autorità sanitaria per l'immissione sul mercato del bestiame trattato, con capacità illimitata ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 di data 29 aprile 2004;
- c) garantire il servizio anche a utenti che non svolgono attività d'impresa.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono valutati con riferimento alla data di presentazione della domanda.¹

4. In ordine alle domande carenti dei requisiti richiesti viene disposta e comunicata l'archiviazione.

2. MISURE E LIMITI DELL'AIUTO

1. L'aiuto è accordato a titolo di «de minimis» entro il massimale stabilito dal relativo regolamento della Commissione europea² o nella minore quota

¹ Periodo soppresso dal punto 1) lettera a) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 14 dicembre 2020: "e devono tuttavia permanere fino alla erogazione dell'agevolazione."

² Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

disponibile.³

2. L'aiuto complessivo è costituito da due componenti:

1. una quota in relazione ai capi macellati provenienti dal territorio provinciale e destinati prevalentemente al consumo diretto da parte degli allevatori, pari ad euro 80 per ogni "Unità animale" determinata secondo le indicazioni di cui al comma 3;
2. una quota in relazione alla potenzialità dell'impianto, rappresentata dal numero totale dei capi macellati provenienti dal territorio provinciale, pari ad euro 15 per ogni "Unità animale" determinata secondo le indicazioni di cui al comma 3. Le "Unità animali" conteggiate per determinare la quota di aiuto di cui al punto 1. non possono rientrare nel conteggio per la determinazione della presente quota.

3. Ai fini del computo di cui al comma 2 sono comunque esclusi i capi di proprietà del titolare del macello o del suo gestore.

4. Ai fini dei presenti criteri le "Unità animali" sono determinate in rapporto ai valori per ciascuna specie animale indicati nella seguente tabella:

Specie animale	Unità animale
Bovini di età superiore a 2 anni	1
Bovini di età fino a 2 anni	0,6
Equini	1
Suini	0,4
Ovicapriini	0,15

5. L'aiuto complessivo è calcolato come somma delle quote di cui al comma 2 con un arrotondamento ai 1.000 euro inferiori.

6. Non si dà luogo alla concessione dell'aiuto nel caso in cui:

- a) il livello complessivo di aiuto determinato secondo le disposizioni di cui al presente punto non raggiunga almeno euro 5.000
- b) i capi macellati destinati prevalentemente al consumo diretto da parte degli allevatori non costituiscano almeno il 5% del totale dei capi macellati.

³ Periodo soppresso dal punto 1) lettera b) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 14 dicembre 2020: "Relativamente agli aiuti concessi nell'anno 2010 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1517 di data 18 giugno 2009 relativa all'applicazione dell'«importo di aiuto limitato e compatibile» di cui al punto 4.2 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C16/01)."

3. PROCEDURE

3.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui al punto 1 presentano la domanda di concessione dell'aiuto disciplinato dai presenti criteri all'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche dal 1 gennaio al 15 dicembre⁴ di ogni anno, secondo il modello pubblicato sul sito della stessa Agenzia o disponibile presso i suoi uffici.

2. Nel modello della domanda o in allegato alla stessa il soggetto richiedente deve:

- a) dichiarare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà:
 1. di non avere in corso procedure concorsuali;
 2. soppresso;⁵
 3. di garantire il servizio anche a utenti che non svolgono attività d'impresa;
- b) indicare il numero, per ognuna delle specie animali, dei capi macellati dei capi provenienti da territorio provinciale, dei capi macellati per consumo diretto da parte dell'allevatore, dei capi macellati per uso commerciale e dei capi di proprietà del titolare del macello o del suo gestore, relativamente all'anno precedente a quello di presentazione della domanda. I dati devono essere ricavati dai libri o registri contabili previsti dalla normativa civilistica o fiscale o direttamente dai sistemi gestionali in uso dai richiedenti.⁶

3. Le domande incomplete possono essere regolarizzate, come disposto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di procedimento amministrativo.⁷

3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'AIUTO

1. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria:

⁴ Termine sostituito dal punto 1) lettera c) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 14 dicembre 2020.

⁵ Comma soppresso dal punto 1) lettera d) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 14 dicembre 2020." l'entità degli aiuti «de minimis» ricevuti durante gli esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso nonché le ulteriori informazioni richieste dalla normativa europea in materia di aiuti;"

⁶ Periodo aggiunto dal punto 1) lettera e) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 14 dicembre 2020.

⁷ Comma sostituito dal punto 1) lettera f) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 14 dicembre 2020.

- accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni presentate ai fini dell'ottenimento degli aiuti;
- verifica il possesso dei requisiti previsti dal punto 1, comma 1 e comma 2, lettere a) e b) per l'accesso all'aiuto di cui ai presenti criteri;
- soppresso;⁸

3. La concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

2. Ad avvenuta concessione il soggetto competente a svolgere l'istruttoria procede all'erogazione.

4. ATTIVITA' DI CONTROLLO⁹

1. Fino ad un anno successivo all'erogazione dell'aiuto, il soggetto concedente può richiedere al beneficiario:

- l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- l'acquisizione dei libri o dei registri contabili del beneficiario, al fine di controllare i dati per la determinazione della misura dell'aiuto indicati dal soggetto in domanda;

2. In luogo dell'acquisizione dei libri o dei registri contabili, il controllo dei dati per la determinazione della misura dell'aiuto può essere effettuato tramite l'Amministrazione provinciale ed in particolare il Servizio Sanitario Provinciale.

⁸ Alinea soppresso dal punto 1) lettera g) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 14 dicembre 2020: "controlla i dati per la determinazione della misura dell'aiuto indicati dal soggetto richiedente mediante confronto con quelli eventualmente già a disposizione dell'Amministrazione provinciale ed in particolare del Servizio Sanitario Provinciale o attraverso verifiche a campione."

⁹ Punto aggiunto dal punto 1) lettera h) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 14 dicembre 2020.